

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 421/A

Il Consiglio Federale

- Viste le modifiche allo Statuto della Lega Italiana Calcio Professionistico proposte dalla medesima Lega;
- visto l' art. 27 dello Statuto Federale;

d e l i b e r a

di approvare le modifiche allo Statuto della Lega Italiana Calcio Professionistico secondo il testo allegato sub A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 7 GIUGNO 2016

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

Lega Italiana Calcio Professionistico
Lega Pro

STATUTO

TITOLO I

LA LEGA E LE SOCIETA'

CAPO I

Articolo 1

Natura e attribuzioni

1. La Lega Italiana Calcio Professionistico (in abbreviazione e di seguito: Lega Pro), ente di diritto privato senza fine di lucro, associa in forma privatistica le società affiliate alla Federazione Italiana Gioco Calcio (in abbreviazione e di seguito: F.I.G.C.) che partecipano al campionato di calcio di Lega Pro (in abbreviazione e di seguito: Campionato di Lega Pro) e che, a tal fine, si avvalgono delle prestazioni di calciatori professionisti.

2. La Lega Pro, quale associazione di categoria delle società affiliate alla F.I.G.C., agisce altresì nell'ambito delle funzioni ad essa demandate dallo Statuto e dalle norme federali e, per il raggiungimento delle proprie finalità, gode di autonomia organizzativa ed amministrativa. Quando ha funzioni rappresentative delle società associate, essa svolge tutti i compiti e le attribuzioni conseguenti, salvo quelli che, per disposizione di legge, dello Statuto della F.I.G.C. (in abbreviazione e di seguito: Statuto Federale) o contenute nelle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. (in abbreviazione e di seguito: N.O.I.F.), sono di competenza della F.I.G.C.

3. In particolare, la Lega Pro:

a) promuove, in ogni sede e con ogni attività consentita, gli interessi generale collettivi delle società associate, rappresentandole nei casi previsti dalla legge o dall'ordinamento federale, uniformando la propria attività e l'organizzazione interna a criteri di efficienza, economicità, trasparenza, parità di trattamento;

b) organizza, nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto Federale, il Campionato di Lega Pro e qualunque altra manifestazione riservata esclusivamente alle società associate, concorrendo inoltre all'organizzazione delle manifestazioni riservate a più leghe, secondo il ruolo e le funzioni di volta in volta ad essa spettanti;

c) stabilisce i calendari del Campionato di Lega Pro e delle altre manifestazioni che coinvolgono le sole società associate, fissando date ed orari degli eventi, concorrendo

inoltre alla definizione dei calendari delle altre competizioni di cui alla precedente lettera b) del presente comma, secondo ruolo e funzioni di volta in volta ad essa spettanti;

d) disciplina, in conformità alle norme vigenti, anche per la tutela della regolarità tecnica e disciplinare delle competizioni e per motivi connessi alla sicurezza, le modalità di accesso di operatori, fotografi e cronisti televisivi e radiofonici negli spazi soggetti ai poteri degli ufficiali di gara;

e) regola i rapporti fra le società e i mezzi di informazione per il solo esercizio del diritto di cronaca radiofonica e televisiva e per assicurare le modalità di accesso di cui alla precedente lettera d) del presente comma, in conformità alle vigenti leggi e ai regolamenti attuativi;

f) assicura l'equa distribuzione interna delle risorse finanziarie, anche secondo principi di mutualità calcistica nonché secondo principi contributivi, in favore delle società che adottino politiche sportive di incentivazione dell'utilizzo dei giovani calciatori, secondo le linee-guida ed i principi stabiliti dal Consiglio Direttivo e, per quel che concerne le risorse provenienti dalla F.I.G.C., comunque nel rispetto delle indicazioni di quest'ultima;

g) assicura la diffusione, anche attraverso mezzi informatici, dei principali atti e documenti associativi alle proprie associate, che informa periodicamente sulla propria attività e sulle questioni di interesse comune;

h) definisce, d'intesa con le categorie interessate, i limiti assicurativi contro i rischi a favore dei tesserati e svolge attività consultiva attinente al trattamento pensionistico degli stessi;

i) rappresenta le società associate nella negoziazione e stipula degli accordi collettivi di lavoro e nella predisposizione dei relativi contratti - tipo;

l) rappresenta le società associate nei loro rapporti con la F.I.G.C., con le altre leghe e, ove necessario, previo rilascio di delega specifica da ogni singola società, con i terzi;

m) rappresenta, per delega, che si intende espressamente ed irrevocabilmente conferita con la richiesta di associazione, le società nello svolgimento di ogni attività relativa ad accordi attinenti alla cessione dei diritti di immagine e di diffusione radiotelevisiva, alle sponsorizzazioni e alla commercializzazione dei marchi, ivi compresa la formale conclusione degli stessi, ferma la titolarità dei diritti specifici di pertinenza delle società. In forza del disposto di cui sopra, s'intendono comunque delegati dalle società alla Lega Pro - unica abilitata alla loro gestione - nelle materie di cui trattasi, i diritti collettivi di cui alle qui sotto elencate operazioni ed iniziative: cessioni dei diritti

d'immagine e promo-pubblicitari in genere di natura collettiva (contratti di sponsorizzazione del campionato, della Coppa Italia o manifestazioni organizzate dalla Lega Pro, partnership o rapporti simili); cessioni, con qualsivoglia forma e modalità, dei diritti televisivi e dei diritti radiofonici delle gare e delle manifestazioni ufficiali e non ufficiali, nonché dei diritti di trasmissione a mezzo internet, nuove tecnologie e nuovi mezzi di diffusione;

n) rappresenta, per delega - che si intende espressamente ed irrevocabilmente conferita con la richiesta di associazione - le società nella negoziazione e nella definizione delle devoluzioni periodiche che, in ossequio ai principi di mutualità fissati dalla legislazione nazionale, dalla legislazione sportiva e dalle regole stabilite in materia, la Lega Nazionale Professionisti Serie A e la Lega Nazionale Professionisti Serie B e le società ad essa appartenenti effettuano a favore delle società appartenenti alla Lega Italiana Calcio Professionistico per il tramite di quest'ultima ed ogni altra operazione od attività a ciò attinente;

o) rappresenta le società associate nella tutela di ogni altro interesse collettivo e comunque di natura patrimoniale;

p) fatto salvo quanto sopra previsto, rappresenta le società associate nel perseguimento e nella tutela di ogni altro interesse collettivo;

q) detta norme di gestione delle società, nell'interesse collettivo della categoria e tenendo conto delle disposizioni emanate in materia dalla F.I.G.C., e ne verifica l'osservanza da parte delle società stesse;

r) per il raggiungimento dei suoi scopi, può detenere partecipazioni nel capitale sociale di società di capitali costituite, anche in associazione con altre leghe, per lo svolgimento di funzioni di competenza della Lega Pro o la prestazione di servizi a favore della Lega Pro o, per conto della Lega Pro, a favore delle società. Per tali servizi le società dovranno contribuire secondo quanto deliberato dal Consiglio Direttivo;

s) può trattenere e/o versare per conto delle società somme da queste dovute alla Lega Pro, ad altre leghe, alla F.I.G.C. o ad altre società affiliate alla F.I.G.C. ed ai tesserati.

4. Per lo svolgimento dei suoi compiti, la Lega Pro si organizza autonomamente, nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto Federale, dal presente Statuto e da eventuali altri codici di autoregolamentazione interna.

5. La gestione amministrativa della Lega Pro è sottoposta al controllo del Collegio dei Revisori e ne viene dato rendiconto annuale all'Assemblea, salvo quanto previsto dallo Statuto Federale.

6. L'esercizio sociale della Lega ha inizio il 1° luglio e si conclude al 30 giugno dell'anno successivo. In ogni caso

l'esercizio sociale dovrà sempre coincidere con la stagione sportiva.

Articolo 2

Associazione delle Società

1. Sono associate alla Lega Pro le società che, in possesso del prescritto titolo sportivo, presentano domanda di associazione/ ammissione e sono ritenute idonee ad ottenere la Licenza Nazionale ai fini dell'iscrizione al Campionato di Lega Pro, a fronte dell'adempimento di tutti gli obblighi di legge e delle prescrizioni disposte dai competenti Organi Federali.

2. All'atto di presentazione della domanda di associazione/ammissione, la società attraverso la sottoscrizione del legale rappresentante deve specificare per iscritto che essa assume obbligo di adesione a tutto quanto disposto dal presente Statuto, dai Regolamenti e dalle deliberazioni della F.I.G.C. e degli altri organi di Lega.

3. Le società, entro il termine all'uopo fissato, devono far pervenire:

a) certificato rilasciato dal Registro delle Imprese, attestante la qualifica degli amministratori e rappresentanti legali ed i poteri ad essi conferiti, nonché la composizione del Collegio Sindacale e/o di eventuali altri organi societari di controllo monocratici e/o collegiali;

b) elenco degli amministratori - con l'indicazione del nome, cognome e domicilio - autorizzati a rappresentare e ad impegnare validamente la società sia agli effetti sportivi e nei rapporti con gli organi federali che nei rapporti con i terzi;

c) elenco nominativo dei dipendenti e collaboratori incaricati della gestione sportiva che operano in seno alla società, con l'indicazione delle rispettive qualifiche, delle funzioni loro affidate e dei poteri di rappresentare la società ad essi eventualmente conferiti, nonché elenco dei consulenti legati alla società da un rapporto continuativo, con l'indicazione delle rispettive qualifiche e dei poteri di rappresentare la società ad essi eventualmente conferiti;

d) la prova dell'avvenuta corresponsione delle tasse d'iscrizione e di associazione, stabilite annualmente dal Consiglio Direttivo unitamente a tutti gli adempimenti previsti dal presente Statuto, dai Regolamenti e dalle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

4. Per essere ammesse a far parte della Lega Pro, le compagini promosse dal Campionato Nazionale Dilettanti della LND devono essere in possesso dei requisiti d'iscrizione fissati dagli organi federali e non avere in via esclusiva denominazione sociale propagandistica o pubblicitaria.

Articolo 3

Le Società

1. Gli atti costitutivi e gli statuti delle società devono essere depositati presso la Lega Pro e non possono contenere norme che contrastino con lo Statuto e le Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., con il presente Statuto, con i Regolamenti della Lega Pro, con le deliberazioni del Consiglio Direttivo e con tutte le altre norme federali.

2. Le variazioni agli statuti sociali devono essere comunicate alla Lega Pro in copia notarile entro venti giorni dal deposito dei relativi verbali presso il Registro delle Imprese. Parimenti e nello stesso termine, devono essere comunicati entro venti giorni tutti i mutamenti della compagine sociale e le modificazioni degli amministratori, dei rappresentanti legali, dei sindaci, dei titolari di altri organi e/o cariche sociali e di tutti i soggetti di cui al precedente articolo 2, comma 3, lettera c).

3. Il libro dei verbali di Assemblea deve essere, a richiesta, messo a disposizione della Lega Pro.

4. Tutti gli atti che impegnano le singole società nei confronti dei soggetti che fanno parte dell'ordinamento sportivo devono essere sottoscritti dal legale rappresentante oppure dai soggetti legittimati in forza di specifici atti deliberativi in cui sono attribuite le relative autorizzazioni ed i relativi poteri.

5. Salvo deroga del Consiglio Direttivo della Lega Pro, le società non possono essere rappresentate da soggetti che, nel corso della stessa stagione sportiva, abbiano rappresentato altra società della stessa Lega. Il divieto posto dal presente comma non si applica nel caso in cui la rappresentanza di una società sia stata conferita ai sensi di quanto previsto dal successivo articolo 10, comma 4.

6. Gli atti posti in essere da soggetti e con modalità diverse da quelle di cui al precedente comma sono inefficaci agli effetti sportivi e comportano la responsabilità personale di chi ha agito, oltre a quella eventuale della società.

7. Le società associate alla Lega Pro ed i tesserati che agiscono nel suo ambito sono tenuti all'osservanza delle disposizioni dello Statuto della F.I.G.C., di ogni altra norma emanata dagli organi federali competenti e delle presenti norme, nonché dei Regolamenti e delle norme regolamentari di Lega Pro e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo. Per tutto quanto non previsto dalle presenti norme trovano applicazione le disposizioni sull'ordinamento interno della F.I.G.C..

8. Gli atti che comportano la fusione, i conferimenti d'azienda, le scissioni ed i trasferimenti di sede di società appartenenti alla Lega nonché i cambiamenti di denominazione sociale devono essere approvati dalla F.I.G.C., sentito il parere del Consiglio Direttivo di Lega Pro.

9. Le società, nel rispetto delle disposizioni federali in materia e dell'apposito regolamento di Lega Pro, possono integrare la denominazione sociale con il nome dell'eventuale sponsor.

10. Le società, nel rispetto della normativa federale e previa autorizzazione della Lega Pro, possono apporre sugli indumenti di gioco scritte o marchi pubblicitari. In caso di richiesta della Lega Pro, devono assicurare la presenza - in aggiunta agli spazi dedicati agli sponsor delle società - di ulteriori spazi, in misura comunque non prevalente, sulle divise di gioco per l'apposizione del marchio della Lega Pro nonché di altri loghi o marchi, anche di terzi, che pubblicizzino sponsor e/o iniziative solidaristiche o commerciali della Lega Pro.

Articolo 4

Cessazione del rapporto associativo

1. Le società cessano di far parte della Lega:
 - a) per rinuncia al Campionato di competenza;
 - b) per esclusione o non ammissione al campionato di competenza con provvedimento emesso dalla F.I.G.C.;
 - c) per passaggio ad altra Lega;
 - d) per revoca e/o decadenza dell'affiliazione alla F.I.G.C.;
 - e) per il mancato pagamento dei contributi associativi di natura ordinaria o straordinaria che fossero eventualmente fissati dal Consiglio Direttivo ovvero previsti dalla F.I.G.C.;
 - f) per ogni altra ipotesi prevista da norme dell'ordinamento sportivo o generale.
2. La cessazione del rapporto associativo comporta la decadenza di ogni diritto spettante alla società sul Fondo Comune.

Articolo 5

Sede

1. La Lega Pro ha sede nella città di Firenze, nel cui ambito territoriale il Consiglio Direttivo può fissarne l'indirizzo.
2. Il cambiamento della città sede della Lega Pro può essere stabilito soltanto da un'Assemblea appositamente convocata e che delibererà con la maggioranza dei due terzi dei voti dei componenti l'Assemblea.
3. La Lega Pro, per finalità operative e funzionali, o per semplici esigenze di rappresentanza, può stabilire sedi operative in altre città.

Articolo 6

Durata - Cause di scioglimento

1. La Lega Pro ha durata a tempo indeterminato.
2. Lo scioglimento potrà avvenire:
 - a) in forza di legge;

- b) per deliberazione dell'Assemblea;
- c) per impossibilità sopravvenuta di funzionamento.

Articolo 7

Liquidazione - Destinazione del residuo

1. Verificandosi uno dei casi di scioglimento, l'Assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori, scelti anche tra i soggetti non appartenenti alla Lega Pro, con contestuale determina dei poteri, delle facoltà e degli eventuali compensi.
2. L'importo che residuasse a liquidazione ultimata, dimessa ogni passività e definito ogni sospeso, sarà devoluto ad opere di assistenza e di beneficenza, in ambito eminentemente sportivo e di formazione e sostegno al mondo giovanile, oppure a quegli altri fini indicati dalla legislazione regolatrice della materia riguardante le associazioni non commerciali.

TITOLO II

GLI ORGANI E GLI UFFICI DELLA LEGA PRO

Articolo 8

Gli organi della Lega Pro

1. Gli organi della Lega Pro sono:
 - a) l'Assemblea;
 - b) il Presidente;
 - c) il Consiglio Direttivo;
 - d) il Comitato Esecutivo, se nominato;
 - e) il Collegio dei Revisori dei Conti;
 - f) il Comitato Etico.

CAPO I

Articolo 9

L'Assemblea

1. L'assemblea è l'organo di rappresentanza paritaria di tutte le società associate.
2. Le riunioni assembleari si distinguono in "ordinarie" e "straordinarie".
3. Regolarmente convocate e costituite, le riunioni esprimono deliberazioni che sono vincolanti anche per le società assenti e per quelle dissenzienti.
4. Le Assemblee della Lega Pro si svolgono in applicazione e con l'osservanza delle disposizioni previste dal presente Statuto e, in particolare, in applicazione e con l'osservanza delle disposizioni previste nel presente capo.
5. Ai fini del calcolo dei quorum costitutivi e deliberativi dell'Assemblea, l'espressione "aventi diritto di voto" identifica tutte le società che hanno diritto di esprimere un voto, e cioè tutte le società associate e partecipanti al Campionato di Lega Pro, salvo quanto previsto per le assemblee e le delibere di cui al successivo articolo 10, commi 7, 8 e

Articolo 10

Diritto e modalità di partecipazione all'Assemblea

1. All'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, partecipano le società associate nella Lega Pro, salvo quanto previsto ai commi 7, 8 e 9 del presente articolo.
2. Le società partecipanti all'Assemblea devono essere rappresentate dal legale rappresentante.
3. In caso di indisponibilità del suddetto rappresentante legale, le società possono farsi rappresentare da un delegato scelto - in via esclusiva - tra gli amministratori oppure tra i soci della stessa purché persona fisica, nonché tra i soggetti comunque facenti parte dell'organico societario così come risultante dal censimento depositato presso la Lega Pro. L'atto di delega della rappresentanza deve risultare da uno specifico atto deliberativo dell'organo direttivo della società (Consiglio di Amministrazione, Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Unico) da cui risulti il nome, il cognome e la qualifica sociale del delegato.
4. È, inoltre, concessa facoltà ad ogni società di farsi rappresentare da altra società associata ed avente diritto al voto, in favore della quale la delegante deve rilasciare atto formale sottoscritto dal proprio rappresentante legale. Tale facoltà non può essere esercitata per più di due assemblee consecutive. Ciascuna società non può ricevere più di una delega relativa a ciascuna singola assemblea.
5. La facoltà della delega, di cui al comma 4, non è concessa in occasione di assemblee che prevedono elezioni di persone e designazioni a cariche nonché in occasione delle votazioni del bilancio.
6. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni precedenti, le società non possono comunque essere rappresentate da arbitri in attività, calciatori in attività, tecnici in attività, agenti di calciatori o comunque soggetti che svolgono attività di mediazione per le prestazioni dei calciatori, nonché da soggetti che, al momento della verifica dei poteri, risultino gravati da provvedimenti disciplinari che inibiscono lo svolgimento delle funzioni relative alla carica ricoperta.
7. Le società aderenti alla Lega Pro hanno diritto di partecipare all'Assemblea, ma esercitano il diritto di voto soltanto per le elezioni e le deliberazioni riguardanti l'attività successiva alla loro adesione e nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto Federale.
8. Le società che, nell'esercizio sociale precedente, erano associate ad altra lega, partecipano senza diritto di voto alle deliberazioni riguardanti l'approvazione del bilancio

consuntivo e della relazione del Consiglio Direttivo relativi all'esercizio sociale precedente alla loro adesione formale.

9. Le società che cessano di far parte della Lega Pro, salvo quelle escluse per revoca e/o decadenza dell'affiliazione, hanno diritto di partecipare all'Assemblea unicamente per la discussione e l'approvazione del conto consuntivo e della relazione del Consiglio Direttivo relativi alla stagione sportiva precedente all'avvenuta loro esclusione.

10. Partecipano all'Assemblea, senza diritto a voto, il Presidente ed i Vice Presidenti della Lega Pro, **il Presidente onorario della Lega Pro**, i componenti del Consiglio Direttivo, il Presidente ed i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, nonché i Consiglieri Federali eletti in rappresentanza della Lega Pro. I Vice-Presidenti, i componenti del Consiglio Direttivo ed i Consiglieri Federali eletti in rappresentanza della Lega Pro hanno diritto di voto solo se rappresentanti delle rispettive società.

11. La partecipazione e la rappresentanza delle società è disciplinata in via esclusiva ed inderogabile secondo le previsioni dei superiori paragrafi.

12. Le operazioni di verifica dei poteri e di scrutinio sono demandate ad una Commissione nominata di volta in volta dal Consiglio Direttivo, che può avvalersi, a tal fine, anche dell'Ufficio del Giudice Sportivo.

Articolo 11

Convocazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria, è convocata dal Presidente, mediante lettera raccomandata o mediante posta elettronica certificata contenente l'ordine del giorno e l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora di prima e di seconda convocazione.

2. La convocazione dell'Assemblea può essere richiesta al Presidente, dalla maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo formalizzata attraverso lettera raccomandata o comunicazione di posta elettronica certificata contenente l'ordine del giorno, il luogo, il giorno e l'orario di prima e seconda convocazione.

3. Con le medesime modalità di cui al comma precedente, anche le società possono avanzare richiesta di convocazione di assemblea. Nel caso di convocazione ordinaria è richiesta istanza da parte di un numero di società richiedenti non inferiore ad un quinto delle società associate, mentre nel caso di convocazione straordinaria l'istanza deve essere avanzata da un numero di società non inferiore ai due quinti delle società associate. In entrambi i casi l'istanza deve essere adeguatamente motivata con indicazione delle esigenze di necessità ed urgenza per le quali si richiede di procedere alla convocazione. Il Presidente della Lega ha sette giorni di tempo dalla ricezione della richiesta per provvedere alla

convocazione. Se di diverso avviso, il Presidente deve motivare il suo diniego e comunicarlo direttamente ai richiedenti mediante fax o altro mezzo elettronico. Sarà possibile per i richiedenti non soddisfatti proporre ricorso ai sensi dell'art. 43-bis del Codice di Giustizia Sportiva.

4. La convocazione è resa nota alle società mediante comunicato ufficiale ed attraverso notifica a mezzo fax o posta elettronica spedita almeno sette giorni prima della data della riunione.

5. Nell'ordine del giorno dell'Assemblea possono essere inseriti, dopo l'avvenuta convocazione, altri argomenti a seguito di motivata richiesta presentata almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea da società che rappresentino almeno un quinto delle società aventi diritto di voto. I nuovi argomenti in tal modo posti all'ordine del giorno sono resi noti alle società, almeno tre giorni prima della data dell'Assemblea con le stesse modalità previste per la convocazione.

6. L'Assemblea in via straordinaria si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio ed in ogni altro caso previsto e necessario. In via ordinaria si riunisce almeno tre volte l'anno.

Articolo 12

Attribuzioni dell'Assemblea

1. L'Assemblea della Lega Pro ha le seguenti attribuzioni:

- a) l'elezione e la revoca del Presidente;
- b) l'elezione e la revoca dei Vice-Presidenti;
- c) l'elezione e la revoca dei componenti il Consiglio Direttivo;
- d) l'elezione e la revoca del Presidente del Collegio dei Revisori e dei suoi componenti;
- e) la nomina dei componenti del Comitato Etico;
- f) l'elezione dei Consiglieri Federali in rappresentanza della Lega Pro secondo quanto previsto dallo Statuto Federale;
- g) [l'accreditamento da parte dei singoli delegati assembleari del candidato alla carica di Presidente Federale, secondo quanto previsto dallo Statuto Federale;](#)
- h) la designazione del candidato di spettanza della Lega Pro alla carica di Presidente del Collegio dei Revisori della F.I.G.C.;
- i) la designazione, su proposta del Consiglio Direttivo, del Presidente Onorario della Lega Pro;
- l) qualunque elezione, designazione o nomina di rappresentanti della Lega Pro in seno ad organi Federali ove stabilito dalle Norme Federali, salvo quanto previsto dalle attribuzioni del Consiglio Direttivo;
- m) la modifica dell'atto costitutivo e dello Statuto;
- n) l'approvazione del bilancio consuntivo;
- o) la determinazione degli indirizzi relativi alla gestione

sportiva, organizzativa ed economico-finanziaria della Lega;

p) l'esame e l'approvazione delle relazioni periodiche del Consiglio Direttivo;

q) il cambiamento, nel rispetto delle norme F.I.G.C., della denominazione, del logo, della sede della Lega Pro;

r) il cambiamento della denominazione o del logo dei campionati o delle competizioni organizzate dalla Lega Pro;

s) ogni altra deliberazione che il Consiglio si determini motivatamente a sottoporle;

t) l'eventuale determinazione del compenso da attribuire - oltre al rimborso delle spese connesse all'espletamento della funzione - al Presidente della Lega Pro;

u) l'approvazione del Codice Etico e le sue eventuali modificazioni;

v) la determinazione del compenso da attribuire al Presidente del Collegio dei Revisori ed ai due Revisori effettivi;

z) tutte le decisioni che la legge riserva in modo inderogabile alla competenza dell'assemblea delle società associate.

Articolo 13

Validità dell'Assemblea e votazioni

1. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza, in proprio o per delega, di non meno di quattro quinti per la prima convocazione e di due terzi per la seconda convocazione del numero degli aventi diritto al voto. Il quorum costitutivo, in seconda convocazione, delle assemblee convocate per la discussione di materie per le quali è richiesto un quorum deliberativo superiore o uguale ai due terzi degli aventi diritto, dovrà essere pari al quorum deliberativo richiesto in questione.

2. Ad ogni società associata è attribuito un voto assembleare.

3. L'assemblea è presieduta dal Presidente della Lega o, in caso di sua assenza, in ordine di preferenza dal Vice-Presidente Vicario e dall'altro Vice-Presidente.

4. Su invito del Presidente della Lega o del suo sostituto, l'Assemblea procede alla nomina di un Ufficio di Presidenza, composto da un Presidente e da due o più scrutatori. Le funzioni del Segretario dell'Assemblea sono svolte dal Segretario Generale e, in sua assenza, dal Direttore Generale oppure da altro dipendente o funzionario della Lega designato dal Presidente. Nei casi previsti dalla legge o comunque ogniqualvolta il Presidente della Lega Pro lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un notaio da lui scelto.

5. Le votazioni si svolgono con sistema palese per alzata di mano. La votazione a scrutinio segreto è obbligatoria per tutte le votazioni riguardanti l'attribuzione o revoca di cariche riferite ad organi della Lega Pro oppure ad Organi Federali.

6. La votazione per scrutinio segreto è comunque ammessa a seguito di presentazione di apposita istanza da parte di un numero di società pari ad almeno un quinto dei voti assembleari, presenti.

7. Nelle occasioni in cui è prevista - per espressa norma oppure su richiesta - la votazione a scrutinio segreto, l'accesso alla sala ed agli ambienti dove si svolge l'assemblea è riservato ai soli delegati assembleari. La pubblicità della seduta sarà assicurata dalla previsione di ripresa video a circuito interno.

Articolo 14

Quorum deliberativi

1. Le deliberazioni dell'Assemblea della Lega Pro sono valide ed efficaci quando abbiano riportato la maggioranza dei voti espressi dalle società presenti, salvo il caso di maggioranze qualificate.

2. È richiesto un quorum deliberativo di almeno i due terzi dei voti degli aventi diritto di voto nei seguenti casi:

- a) cambiamento della denominazione e del logo della Lega Pro;
- b) cambiamento della denominazione e del logo dei campionati organizzati dalla Lega Pro;
- c) cambiamento della sede della Lega Pro;
- d) revoca del Presidente della Lega Pro, dei Vice Presidenti, dei Consiglieri, del Collegio dei Revisori;
- e) modifica dello Statuto della Lega Pro.

Articolo 15

Assemblee elettive

1. Ogniqualevolta l'assemblea dovrà procedere alla designazione di persone presso Organi della Lega Pro oppure Organi Federali, essa assumerà la funzione "elettiva", con applicazione delle norme specificamente previste.

2. L'Assemblea in funzione elettiva deve essere convocata mediante pubblicazione su comunicato ufficiale almeno venti giorni prima della data della riunione e con indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, del giorno e dell'ora di convocazione. L'avviso di convocazione è contemporaneamente inviato alle società tramite fax o altro mezzo elettronico alle utenze indicate dalle società all'atto di iscrizione ai campionati di competenza o a quelle successivamente comunicate.

3. L'Assemblea con funzione elettiva viene convocata in occasione dell'elezione del Presidente della Lega Pro, dei due Vice-Presidenti, dei membri del Consiglio Direttivo e dei Consiglieri Federali in rappresentanza della Lega Pro. Analoga funzione è riconosciuta nei casi in cui l'assemblea sia chiamata all'accREDITO del Presidente Federale oppure alla designazione del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti della F.I.G.C., secondo le norme dello Statuto Federale.

4. In occasione della riunione assembleare per l'elezione del Presidente della Lega Pro, dei Vice-Presidenti e dei Consiglieri Federali in rappresentanza della Lega Pro, è fatto obbligo ai soggetti che intendono concorrere a tale carica di presentare la propria candidatura attraverso il deposito di formale istanza presso la Segreteria della Lega entro il decimo giorno antecedente a quello della convocata assemblea. L'istanza della sola candidatura alla carica di Presidente della Lega Pro dovrà essere accompagnata, nel medesimo termine, dal deposito di un documento programmatico che illustri il profilo del candidato, le linee programmatiche e le proposte per il mandato. Sarà cura della Segreteria inoltrare tale documento a tutte le società associate aventi diritto di voto.

5. Le deliberazioni dell'Assemblea in funzione elettiva sono valide ed efficaci quando vi abbiano partecipato, tanto in prima che in seconda convocazione, non meno dei due terzi degli aventi diritto. Risultano eletti i soggetti che abbiano riportato la maggioranza dei voti espressi dalle società presenti, salvo i casi in cui sono previste modalità diverse e quorum deliberativi specifici.

6. Nelle Assemblee elettive hanno diritto di voto solo le società che abbiano maturato un'anzianità minima di affiliazione di dodici mesi precedenti la data di celebrazione dell'Assemblea.

7. Risulta eletto a Presidente della Lega Pro in prima votazione il candidato che riporti la maggioranza dei voti degli aventi diritto.

Nelle successive votazioni risulta eletto il candidato che raggiunge la maggioranza dei voti dei presenti.

Nel caso in cui in prima votazione i candidati siano stati in numero superiore a due e non sia stato eletto il Presidente, alle successive votazioni accedono i due candidati che nelle prima hanno riportato il maggior numero di voti.

8. Risultano eletti a Vice-Presidenti, in prima votazione, i due candidati che giungano primi nella graduatoria dei voti espressi dai presenti, purché riportino ciascuno almeno il 25% dei medesimi.

In caso di mancato raggiungimento del predetto quorum, nelle successive votazioni risultano eletti a Vice-Presidenti i candidati che giungano primi nella graduatoria dei voti espressi dai presenti, purché riportino ciascuno almeno il 20% dei medesimi.

9. Per l'elezione dei componenti il Consiglio Direttivo della Lega Pro, è richiesta, per ciascun candidato, la maggioranza dei voti espressi dalle società presenti ed aventi diritto. In caso di parità di voti, si procederà al ballottaggio. Qualora si dovesse procedere alla reintegrazione di uno o più Consiglieri che siano per qualsivoglia ragione legale o statutaria cessati dalla carica e sempre che sia rimasta in

carica la maggioranza dei suoi componenti, il Consiglio Direttivo procederà a surroga per cooptazione, purché in possesso dei requisiti di eleggibilità. Il consigliere subentrante resterà in carica sino alla prima assemblea utile, da convocarsi entro 30 giorni dalla data della cooptazione. Il Consigliere subentrante, eletto dall'Assemblea, rimane in carica sino al termine del quadriennio olimpico in corso.

10. In occasione dell'elezione dei Consiglieri Federali in rappresentanza della Lega Pro, ciascuna società potrà esprimere un numero di preferenze pari al numero degli eleggibili. Risultano eletti a tale carica i candidati che conseguono il maggior numero di voti dei presenti. In caso di parità tra più soggetti si procede al ballottaggio con successiva votazione uninominale.

Articolo 16

Verbalizzazioni e reclami

1. Il verbale dell'Assemblea della Lega Pro, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea (Segretario della Lega Pro o notaio), deve essere depositato in originale o copia autentica quando redatto da un notaio, presso la Segreteria della Lega Pro entro 10 giorni lavorativi dalla data di svolgimento dell'Assemblea. Esso deve essere trasmesso in copia alla F.I.G.C. ed inoltrato, per posta elettronica o per fax, a tutte le società entro il settimo giorno lavorativo successivo alla data dell'avvenuto deposito. Le società hanno diritto, in qualsiasi momento, di prendere visione dei verbali depositati.

2. Contro la validità delle Assemblee della Lega e delle deliberazioni adottate può essere proposto ricorso ai sensi dell'art. 43-bis del Codice di Giustizia Sportiva.

CAPO II

Articolo 17

Il Presidente

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Lega Pro, presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo e partecipa al Consiglio Federale in rappresentanza della Lega Pro. Cura gli interessi della Lega Pro nei rapporti con la F.I.G.C. e con tutti gli enti e le istituzioni sportive e pubbliche, nazionali ed internazionali.

2. Il Presidente attua le linee di indirizzo deliberate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, assicurando la gestione della Lega Pro attraverso ogni determinazione ed ogni iniziativa necessaria ed utile al suo funzionamento.

3. In particolare, il Presidente della Lega Pro:

a) sovrintende e provvede allo svolgimento dell'attività sportiva, organizzativa ed amministrativa della Lega Pro con tutti i relativi poteri, fatte salve le attribuzioni ed i poteri che il presente Statuto riserva all'Assemblea e al

Consiglio Direttivo;

- b) vigila su tutti gli organi ed uffici della Lega Pro;
- c) assolve le funzioni delegate dalla F.I.G.C. ai sensi dello Statuto e di ogni altra norma federale;
- d) convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo, di cui predispone l'ordine del giorno;
- e) adotta, in caso di urgenza e indifferibilità, le deliberazioni di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendole nel più breve tempo possibile alla ratifica del Consiglio Direttivo medesimo. In caso di mancata ratifica, la deliberazione perde efficacia ex nunc;
- f) assegna compiti specifici ai due Vice-Presidenti nell'ambito di quelli previsti dalla precedente lettera a) del presente comma;
- g) nei casi previsti, per consentire il regolare svolgimento dell'attività sportiva, nel rispetto dei regolamenti vigenti, provvede a fissare le necessarie date di recupero o di prosecuzione delle gare non iniziate o sospese, nonché la loro ripetizione. In caso di necessità provvede ad individuare il campo di gioco in caso di designazione di campo neutro a seguito di sanzioni disciplinari;
- h) può proporre querela in riferimento a fatti costituenti reato in relazione ai quali la Lega Pro può assumere il ruolo di persona offesa e/o danneggiata; ai fini della costituzione di parte civile, nonché per promuovere giudizi o resistere in procedimenti giudiziari può conferire mandato e procura speciale per la rappresentanza e difesa in giudizio della Lega Pro, nominando difensori e consulenti di parte.

Articolo 18

Requisiti e modalità di elezione del Presidente e durata del mandato

1. Il Presidente, unitamente al Consiglio di cui fa parte, resta in carica fino al termine del quadriennio olimpico.
2. È incompatibile con la carica di Presidente di Lega Pro la condizione, da rilevarsi durante il mandato e nei due anni precedenti alla data di presentazione della candidatura, di amministratore o rappresentante legale, nonché di soggetto di cui al precedente articolo 2, comma 3, lettere a), b) e c), per conto di società affiliate alla F.I.G.C. oppure comunque di società ed associazioni socie della Lega Pro o di altre Leghe.
3. Nel periodo di svolgimento del mandato della carica di Presidente della Lega Pro, sono incompatibili incarichi di rappresentanza nell'ambito delle componenti federali ~~se ed in quanto all'uopo previsti dallo Statuto Federale o dalle norme federali e sportive vigenti.~~
4. Possono ricoprire la carica di Presidente della Lega Pro unicamente i soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 29 dello Statuto federale. La perdita di tali

requisiti comporta la decadenza di diritto dalle rispettive funzioni.

5. Il Presidente in carica può essere riconfermato. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Presidente non è immediatamente rieleggibile alla medesima carica, salvo quanto disposto dal successivo comma 6. E' consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni ed un giorno, per cause diverse dalle dimissioni volontarie.

6. Per l'elezione successiva a due o più mandati consecutivi, il Presidente uscente è confermato qualora venga eletto al primo scrutinio con la maggioranza dei tre quarti dei voti degli aventi diritto. Il Presidente uscente, nel caso in cui non raggiunga, in prima votazione, la predetta maggioranza, potrà partecipare alla seconda votazione a condizione che nella prima votazione abbia raggiunto la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi dai presenti ed abbiano partecipato almeno altri due candidati. In tal caso si procede al ballottaggio tra il Presidente uscente e l'altro candidato che abbia riportato tra gli altri la più elevata somma percentuale dei voti validamente espressi dai presenti.

E' eletto il candidato che ottiene la maggioranza dei 2/3 dei voti validamente espressi dai presenti. In mancanza anche di una delle suddette condizioni, il Presidente uscente non potrà concorrere alla successiva votazione che si effettuerà secondo quanto previsto dal precedente articolo 15, comma 7.

7. Il Presidente può essere revocato dal suo incarico se in tal senso si esprime l'Assemblea con una maggioranza dei due terzi degli aventi diritto. L'atto con cui si chiede la votazione assembleare su tale argomento deve essere accompagnato da un documento in cui se ne motiva la richiesta - alla luce degli obblighi dello Statuto Federale, delle norme dell'ordinamento sportivo e di quello generale - e deve essere presentato e sottoscritto da non meno di due quinti delle società associate. Per i requisiti di validità della riunione assembleare si fa riferimento a quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, del presente Statuto.

8. In caso di impedimento, le funzioni del Presidente della Lega Pro sono delegate dal Presidente stesso ad uno dei Vice-Presidenti. In assenza di specifica delega, vengono assunte dal Vice Presidente Vicario.

9. Il Presidente decade nel caso in cui, per effetto di impedimento, non sia in grado di assolvere alle proprie funzioni per un periodo superiore a sei mesi. In caso di decadenza, revoca, morte o dimissioni del Presidente, il Vice-Presidente Vicario convoca entro 60 giorni l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente. Il nuovo Presidente rimane in carica fino al termine del quadriennio olimpico nel corso del quale è avvenuta la sua elezione.

10. Con la decadenza, per qualsiasi motivo, del Presidente,

decadono contestualmente anche i due Vice-Presidenti ed il Consiglio Direttivo. L'organo direttivo decaduto permane in prorogatio per l'espletamento della sola ordinaria amministrazione fino al suo rinnovo.

Articolo 18 bis

Il Presidente onorario

1. Il titolo di Presidente onorario è conferito dall'Assemblea alla personalità che il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, ritiene meritevole di ricoprire tale incarico.
2. Il Presidente onorario della Lega Pro è individuato tra i soggetti, in possesso di alte qualità morali e culturali, che abbiano, altresì, svolto un servizio meritevole in favore del calcio tale da dare lustro alla Lega Pro; è, inoltre, richiesto che il Presidente onorario sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 29, dello Statuto federale.
3. Il Presidente onorario partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e all'Assemblea, ma non avrà diritto di voto.

Articolo 19

I Vice-Presidenti

1. I due Vice-Presidenti della Lega Pro, eletti con le modalità di cui all'articolo 15, comma 8, e le norme ad esso collegate del presente Statuto, svolgono le funzioni di rappresentanza della Lega Pro nel quadro delle norme previste dal presente Statuto e nell'ambito delle deleghe eventualmente ottenute da parte del Presidente della Lega Pro.
2. Assume la qualifica di Vice-Presidente Vicario il candidato eletto con il maggior numero di preferenze o quello che, a parità di voti, risulti più anziano anagraficamente.
3. In deroga a quanto previsto dall'articolo 18, comma 2, il Vice-Presidente Vicario esercita di diritto, le funzioni e i poteri di spettanza del Presidente nei casi in cui quest'ultimo vi sia impedito e, fino alla eventuale elezione del nuovo Presidente, nei casi di decadenza, revoca, morte o dimissioni.
4. Sempreché siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 29 dello Statuto Federale, possono ricoprire la carica di Vice-Presidente, anche coloro che hanno cariche di rappresentanza legale di società associate alla Lega Pro. La perdita alternativa di tale requisito comporta la decadenza immediata e di diritto dalla carica a far data dal giorno di perdita di tale *status*.
5. Ai Vice-Presidenti è consentita la rielezione fino ad un massimo di due mandati coincidenti con il quadriennio olimpico e comunque di durata superiore a due anni ed un giorno interrotti non per volontarie dimissioni. È consentita una nuova elezione alla carica dopo una vacatio di un quadriennio olimpico a patto che in tale periodo non siano state ricoperte cariche elettive così come individuate dal

presente Statuto.

6. Entrambi i Vice-Presidenti, anche singolarmente, possono essere revocati dalla carica a seguito di apposita deliberazione dell'Assemblea, nei casi e con le modalità di cui al precedente articolo 18, comma 7. In caso di singola elezione, il Vice-Presidente rimasto in carica assume sempre e comunque la funzione di Vice Presidente Vicario.

CAPO III

Articolo 20

Il Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo della Lega è composto dal Presidente, da due Vice-Presidenti e da otto Consiglieri.

2. Possono ricoprire la carica di Consiglieri di Lega soltanto coloro i quali abbiano i requisiti di rappresentanza legale di società associate alla Lega Pro - alla luce dei requisiti di cui all'art. 10.6 e, comunque, di legge - siano essi titolari dell'organo amministrativo che procuratori speciali, espressamente e validamente delegati alla funzione di legale rappresentanza delle società, purché i relativi poteri risultino regolarmente iscritti presso il Registro delle Imprese della CCIAA competente, nonché siano in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 29 dello Statuto Federale.

3. In ogni caso, non sono eleggibili, anche se in possesso dei requisiti predetti, i soggetti che siano iscritti nel [Registro dei Procuratori sportivi negli Albi degli Agenti di Calcatori](#), negli Albi dei Direttori Sportivi e negli Albi dei Segretari Sportivi e che, al momento delle elezioni, non abbiano richiesto ed ottenuto la sospensione dell'iscrizione per tutta la durata della carica.

4. I Consiglieri, durante il mandato, non possono ricoprire la carica di dirigente di altra Lega né qualifiche di rappresentanti legali, amministratori, soci, collaboratori o consulenti di alcuna ~~altra~~ società o associazione appartenenti a Lega diversa ~~affiliata alla F.I.G.C. nonché, comunque, di società ed associazioni socie della Lega Pro o di altre Leghe.~~

5. La carica di membro del Consiglio Direttivo è incompatibile con incarichi diretti, oppure anche di consulenza anche gratuita, presso società, enti associativi oppure organismi sottoposti al controllo della Lega Pro o che con questa instaurano accordi di tipo commerciale, di fornitura di beni/servizi o di semplice consulenza. Possono coordinare, ma non esservi membri, organismi, anche consultivi, creati nel quadro organizzativo e funzionale della Lega.

6. La perdita dei requisiti di cui sopra, anche alternativamente, nonché la sopravvenuta iscrizione del soggetto nel [Registro e negli Albi](#) sopra citati, comporta la decadenza di diritto dalla funzione di Consigliere a far data dal manifestarsi di tale modificazione.

7. I componenti del Consiglio Direttivo della Lega Pro

decadono in presenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità sopravvenuta nel corso del mandato. Essi hanno l'obbligo di comunicare la causa di decadenza al Consiglio entro sette giorni dal suo verificarsi e, se antecedente, entro la prima convocazione della successiva riunione dell'organo.

8. Decadono dalla carica in argomento, di diritto, senza necessità di espressa declaratoria all'uopo, i Consiglieri che siano colpiti da provvedimenti inibitori definitivi superiori a 12 mesi, conteggiati anche per accumulo tra loro negli ultimi 10 anni.

9. I componenti il Consiglio Direttivo, anche singolarmente, possono essere revocati dalla carica a seguito di apposita deliberazione dell'Assemblea, nei casi e con le modalità di cui al precedente art.18, comma 7.

10. Ai Componenti del Consiglio Direttivo è consentita la rielezione fino ad un massimo di due mandati coincidenti con il quadriennio olimpico e comunque di durata superiore a due anni ed un giorno interrotti non per volontarie dimissioni. È consentita una nuova elezione alla carica dopo una vacatio di un quadriennio olimpico a patto che in tale periodo non siano state ricoperte cariche elettive così come individuate dal presente Statuto.

11. Il Consiglio Direttivo dichiara, con apposita delibera, la decadenza del Consigliere nei casi di:

a) assenza senza giustificato motivo a tre riunioni anche non consecutive del Consiglio Direttivo nella stessa stagione sportiva;

b) perdita, in riferimento alla società di cui faceva parte al momento dell'elezione, del requisito della rappresentanza legale oppure, da parte di questa, della titolarità associativa alla Lega Pro.

12. Nel caso di decadenza o dimissioni di un Consigliere della Lega Pro, si applica il disposto di cui al precedente articolo 15, comma 9, del presente Statuto.

13. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta al mese ed ogni qualvolta se ne ravvisi l'opportunità.

14. Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti.

15. Alle riunioni del Consiglio Direttivo partecipano, senza diritto di voto, [il Presidente onorario della Lega](#), i Consiglieri Federali eletti in rappresentanza della Lega presso il Consiglio Federale, il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti [e i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti](#). Possono essere invitati, in relazione alle materie all'ordine del giorno, soggetti investiti di particolari incarichi, competenze o qualifiche nell'ambito della Lega Pro o della F.I.G.C..

16. Il Segretario della Lega Pro funge da Segretario del Consiglio Direttivo.

Articolo 21

Attribuzioni del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo esercita tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Lega Pro.

2. A titolo meramente esemplificativo dei suoi compiti, lo stesso:

a) convoca le Assemblee;

b) comunica alla Segreteria Federale il candidato all'elezione di Presidente Federale accreditato singolarmente dai delegati assembleari, secondo quanto previsto dallo Statuto Federale;

c) presenta alla Segreteria Federale i nominativi dei Consiglieri Federali eletti dall'Assemblea in rappresentanza della Lega Pro;

d) comunica alla Segreteria Federale il candidato della Lega Pro alla carica di Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti della F.I.G.C.;

e) propone all'Assemblea il conferimento del titolo di Presidente Onorario della Lega Pro;

f) comunica alla F.I.G.C. l'esito degli accertamenti di competenza della Lega Pro ai fini dell'iscrizione ai Campionati;

g) elabora, per ogni stagione sportiva, la relazione sull'attività della Lega Pro, il bilancio consuntivo e un rendiconto finanziario;

h) forma ed approva, sentito il Collegio dei Revisori, per ogni stagione sportiva, il bilancio preventivo della Lega Pro;

i) delibera l'eventuale istituzione di fondi di previdenza e di solidarietà tra le società, e li gestisce;

l) costituisce, su proposta del Presidente, gli Uffici della Lega Pro e ne determina la struttura ed il funzionamento;

m) nomina il Segretario Generale ed, eventualmente, uno o più Vice Segretari;

n) nomina l'eventuale Direttore Generale;

o) fissa per l'annualità sportiva l'entità della quota associativa;

p) adotta un regolamento elettorale dell'assemblea - ispirato a criteri di democrazia interna, di garanzia per l'esercizio pieno del diritto di elettorato attivo e passivo a favore degli aventi diritto - nel rispetto delle disposizioni statutarie e delle norme dell'ordinamento sportivo e generale applicabili, da sottoporre al visto di conformità della F.I.G.C.;

q) assume ogni altra deliberazione necessaria all'ordinaria attività della Lega Pro;

r) organizza i Campionati della Lega Pro e le altre competizioni, ne controlla lo svolgimento, provvedendo a quanto necessario e connesso;

s) delibera la composizione dei gironi dei singoli Campionati di competenza della Lega Pro;

t) assume le decisioni nell'ambito delle competenze di cui

all'articolo 32 del presente Statuto;

u) esercita, nei limiti delle competenze della Lega, il controllo sulle società per gli oneri che le stesse assumono, nel rispetto delle norme federali e di Lega, e adotta i conseguenti provvedimenti;

v) detta, per quanto di competenza della Lega, disposizioni riguardanti gli adempimenti economici e finanziari delle società;

z) stabilisce, nelle materie di specifica competenza e compatibilmente con le norme federali, l'importo delle sanzioni pecuniarie irrogabili alle società, ai tesserati professionisti e/o altri soggetti;

aa) designa i rappresentanti della Lega Pro presso gli organismi federali che ne prevedono la presenza;

bb) istituisce commissioni di studio o di lavoro presso la Lega Pro, nominandone i componenti;

cc) affida incarichi speciali e mandati professionali, determinando gli eventuali compensi;

dd) gestisce il patrimonio e le entrate della Lega Pro, ivi comprese quelle previste dall'articolo 35, comma 2, del presente Statuto;

ee) delibera i criteri di ripartizione dei corrispettivi federali, nel rispetto delle indicazioni della FIGC, e delibera, altresì, i criteri di ripartizione delle rimesse provenienti dalle altre Leghe, ivi inclusi quelli di natura corrispettiva, erogabili alle società sportive in presenza dei presupposti sostanziali all'uopo previsti dai competenti organi, siccome disciplinati dal successivo articolo 35 del presente Statuto;

ff) approva, in relazione agli oneri previsti e per quanto di competenza della Lega Pro, gli accordi contrattuali tra le società e tra società e tesserati;

gg) organizza le riunioni delle società per la discussione dei problemi di categoria;

hh) organizza l'attività delle Squadre Rappresentative di Lega Pro e ne cura la formazione;

ii) delibera di stare o resistere in giudizio;

ll) comunica alla F.I.G.C. i nominativi dei soggetti aventi diritto alla qualifica di Delegati di Lega Pro all'Assemblea Federale;

mm) sceglie ed indica i rappresentanti della Lega Pro nei Consigli Direttivi del Settore Tecnico e del Settore Giovanile e Scolastico. Indica altresì i rappresentanti della Lega Pro in tutti gli altri enti, organismi o associazioni, fondazioni o persone giuridiche, anche esterne all'ordinamento federale ed a quello sportivo del C.O.N.I.;

nn) nomina, scegliendoli fra i propri componenti, i due membri elettivi del Comitato Esecutivo.

3. Il Consiglio Direttivo, con deliberazione assunta con il voto favorevole di almeno sei dei suoi componenti, può

delegare parte delle proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo composto dal Presidente, dai due Vice Presidenti e da due Consiglieri, determinando esattamente i limiti della delega.

Articolo 22

Convocazione e riunioni del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice-Presidente Vicario, a mezzo di comunicazione con lettera raccomandata ovvero con posta elettronica, telegramma oppure fax, ai recapiti che saranno all'uopo indicati dai Componenti del Consiglio Direttivo e dai Revisori dei Conti alla Segreteria all'atto dell'accettazione della carica o a quelli successivamente indicati, contenente la data, il luogo e l'ora della riunione inviata almeno cinque giorni prima della riunione.

2. In caso d'urgenza il Consiglio Direttivo può essere convocato, con le medesime modalità previste nel comma precedente, con preavviso comunque non inferiore a due giorni antecedenti la riunione.

3. In ogni caso sono validamente costituiti, in carenza delle precedenti formalità, i Consigli Direttivi nei quali siano presenti tutti i Consiglieri e nessuno di essi dichiarati di non essere informato sugli argomenti da trattare.

4. La convocazione dell'adunanza consiliare è obbligatoria quando venga richiesta da almeno quattro dei Consiglieri in carica e nella domanda siano espressamente indicati gli argomenti da trattare.

5. Il Consiglio Direttivo è indetto e si raduna di regola presso la sede della Lega. In taluni casi può tenersi anche altrove, purché nell'ambito del territorio italiano.

6. Le riunioni del Consiglio Direttivo possono anche essere tenute attraverso conferenza telefonica e/o videoconferenza e/o attraverso canale digitale o streaming, nonché attraverso ogni altro mezzo o strumento di comunicazione utile. In siffatta ipotesi dovrà essere garantita l'identificazione dei partecipanti e la possibilità degli stessi di intervenire attivamente nel dibattito.

7. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o di impedimento, dal Vice-Presidente Vicario ed in caso di assenza od impedimento di questo dall'altro Vice-Presidente, in assenza di entrambi i quali procederà un Consigliere prescelto dai membri presenti all'adunanza. Per la validità delle riunioni del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza di non meno di sei componenti.

8. Le delibere del Consiglio Direttivo sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Le votazioni sono prese con sistema a voto palese. A parità di

voti, prevale il voto del Presidente.

9. Le deliberazioni del Consiglio devono constare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto l'adunanza e dal Segretario.

10. In caso di svolgimento della riunione del Consiglio Direttivo con le modalità di cui al precedente comma 6 del presente articolo, le deliberazioni adottate si intendono definitivamente approvate qualora non dovesse pervenire, entro le quarantotto ore solari successive all'adunanza, a mezzo di posta elettronica certificata, una chiara e motivata espressione di dissenso da parte dei partecipanti non fisicamente presenti, che lamentino l'eventuale errato computo del proprio voto.

11. Contro la validità delle riunioni del Consiglio Direttivo della Lega Pro e delle deliberazioni adottate può essere proposto ricorso ai sensi dell'art. 43 bis del Codice di Giustizia Sportiva.

Articolo 23

Il Comitato Esecutivo. Convocazioni e riunioni in caso di sua costituzione

1. Il Comitato Esecutivo, organo eventuale della Lega Pro, è costituito con deliberazione del Consiglio Direttivo. Esso è composto dal Presidente, dai Vice-Presidenti e da due componenti elettivi, nominati fra i membri in carica del Consiglio Direttivo, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 21, comma 3, del presente Statuto.

2. Al Comitato Esecutivo competono tutti i poteri delegati dal Consiglio Direttivo.

3. Il Comitato Esecutivo è convocato con le modalità previste dal precedente articolo 22 del presente Statuto.

4. Le riunioni del Comitato Esecutivo sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente Vicario ovvero ancora dall'altro Vice-Presidente. Per la validità delle riunioni del Comitato Esecutivo è necessaria la presenza di almeno tre dei suoi componenti.

5. Le delibere del Comitato Esecutivo sono prese a maggioranza. A parità di voti, prevale il voto del Presidente. Le deliberazioni del Comitato devono constare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto l'adunanza e dal Segretario.

6. In caso di svolgimento delle riunioni del Comitato Esecutivo con le modalità di cui al precedente articolo 22, comma 6, del presente Statuto, le deliberazioni adottate si intendono definitivamente approvate qualora non dovesse pervenire, entro le quarantotto ore solari successive all'adunanza, a mezzo di posta elettronica certificata, una chiara e motivata espressione di dissenso da parte dei partecipanti non fisicamente presenti, che lamentino l'eventuale errato computo del proprio voto.

CAPO IV
Articolo 24

Il Collegio dei Revisori dei conti

1. Il Collegio dei Revisori dei conti della Lega Pro è eletto dall'Assemblea della Lega Pro ed è composto da un Presidente, da due revisori effettivi e da due supplenti.
2. Il Collegio dei Revisori dei conti rimane in carica per la durata di un quadriennio olimpico. L'elezione del nuovo Collegio dei Revisori dei conti avviene improrogabilmente entro 60 giorni dalla elezione del nuovo Presidente, dei due Vice-Presidenti e del Consiglio Direttivo.
3. Fermi restando i requisiti di cui all'articolo 29 dello Statuto Federale, i componenti del Collegio dei Revisori dei conti devono essere iscritti al Registro dei Revisori Legali ai sensi del decreto legislativo n. 39 del 2010, e, per tutta la durata del loro incarico, non possono svolgere attività professionale a favore del C.O.N.I., della F.I.G.C. o di società affiliate alla F.I.G.C.. La perdita di tali requisiti comporta la decadenza immediata dalla carica.
4. Il Collegio dei Revisori vigila sull'osservanza dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione della Lega Pro. Il Collegio dei Revisori dei conti, o individualmente i componenti del Collegio, possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo presso gli uffici della Lega Pro.
5. Al Collegio dei Revisori dei conti è demandato anche il controllo contabile ai sensi dell'art. 2409-bis, comma 3, del codice civile.
6. Il Collegio dei Revisori dei conti presenta la relazione annuale sul bilancio al Consiglio Direttivo, che ne riferisce all'Assemblea.
7. Il Presidente e i componenti del Collegio dei Revisori dei conti partecipano alle riunioni dell'Assemblea della Lega Pro e a quelle del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo. Il Presidente e i componenti del Collegio dei Revisori dei conti hanno l'obbligo di presenza in tutte le riunioni che si svolgono nell'ambito della Lega Pro in cui è richiesta la loro presenza.
8. In caso di impedimento assoluto e permanente del Presidente del Collegio dei Revisori dei conti, questi decade dall'incarico e il revisore effettivo più anziano per età assume la carica di Presidente del Collegio dei Revisori dei conti.
9. Nel caso in cui un membro del Collegio dei Revisori dei conti venga a trovarsi in una situazione di impedimento assoluto e permanente, esso è sostituito dal revisore supplente che ha ottenuto il maggior numero dei voti, ovvero, nell'ipotesi di parità, dal più anziano per età.
10. Il Presidente ed i componenti del Collegio dei Revisori dei conti sono soggetti singolarmente a revoca a seguito di

apposita deliberazione dell'Assemblea, nei casi e con le modalità di cui al precedente art. 18 comma 6.

11. Ai componenti del Collegio dei Revisori dei conti è consentita la nomina, in qualunque carica ad esso interna, fino ad un massimo di due mandati coincidenti con il quadriennio olimpico e comunque di durata superiore a due anni ed un giorno interrotti non per volontarie dimissioni. Decorso tale periodo, non è consentito alcun incarico successivo.

Articolo 25

I Consiglieri Federali

1. Nel quadro del ruolo definito dalla normativa federale vigente e dei requisiti di cui all'art. 29 dello Statuto della F.I.G.C. possono ricoprire la carica di Consigliere Federale in rappresentanza della Lega Pro anche coloro che hanno cariche di rappresentanza legale di società associate alla Lega Pro.

2. A pena di decadenza immediata, non è consentito ai Consiglieri Federali della Lega Pro l'appartenenza ad altre Leghe o ad Enti e Associazioni partecipanti ad altre Componenti Federali. La sostituzione avverrà secondo quanto previsto dallo Statuto Federale.

3. I Consiglieri, durante il mandato, non possono ricoprire la carica di rappresentanti legali, amministratori, soci, collaboratori o consulenti di altra società o associazione affiliata alla F.I.G.C. diversa da quella di cui al precedente comma 1 del presente articolo.

4. La carica di Consigliere Federale è altresì incompatibile con incarichi direttivi e con incarichi di consulenza anche gratuita, presso società, enti associativi oppure organismi sottoposti al controllo della Lega Pro o che con questa instaurano accordi di tipo commerciale, di fornitura di beni/servizi o di semplice consulenza. Il Consigliere Federale può coordinare l'attività di organismi, anche consultivi, dalla Lega Pro, ma non può esserne membro.

5. Ai Consiglieri Federali è consentita la rielezione fino ad un massimo di due mandati coincidenti con il quadriennio olimpico e comunque di durata superiore a due anni ed un giorno interrotti non per volontarie dimissioni. È consentita una nuova elezione dopo una vacatio di almeno un doppio quadriennio olimpico.

Articolo 26

Incompatibilità

1. È fatto divieto assoluto di assegnare mandati professionali, incarichi di rappresentanza o consulenze a soggetti, persone fisiche o giuridiche, legati da vincoli o legami di ordine familiare, professionale oppure di interesse economico con soggetti che ricoprono cariche elettive, ovvero incarichi di consulenza e collaborazione a qualsiasi titolo

nell'ambito della Lega.

2. Sono altresì incompatibili con la carica che rivestono e devono essere dichiarati decaduti coloro che vengono a trovarsi in permanente conflitto di interesse per ragioni economiche con l'organo nel quale sono eletti o nominati. Qualora il conflitto d'interessi sia limitato a singole deliberazioni o atti, il soggetto interessato non deve prendere parte alle une o agli altri.

CAPO V

Articolo 27

Il Comitato Etico

1. Il Comitato Etico redige il Codice Etico, lo sottopone alla F.I.G.C. per l'approvazione e lo presenta all'Assemblea per l'adozione finale. Il Comitato Etico vigila, compiendo le necessarie indagini, al fine di assicurare che la Lega Pro e le società ad essa associate conformino le proprie azioni al Codice Etico.

2. Fatte salve le competenze degli organi di giustizia sportiva e nel rispetto del principio ne bis in idem, il Comitato Etico, in caso di violazioni del Codice Etico, irroga, con criterio di equità, le sanzioni in esso previste.

3. Il Comitato Etico è composto da un Presidente, un Vice presidente e quattro membri. Tutti i componenti il Comitato Etico sono nominati dall'Assemblea tra soggetti in possesso di elevata professionalità amministrativa, giuridica o contabile, e di assoluta indipendenza rispetto alla F.I.G.C., alla Lega Pro e alle società.

4. Il Comitato Etico si considera validamente costituito con la presenza di almeno tre componenti, a condizione che fra questi vi sia il Presidente o, in caso di sua assenza, il Vice presidente. Le deliberazioni del Comitato Etico sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei componenti il Comitato Etico presenti alla relativa riunione. In caso di parità, il voto del presidente prevale.

5. L'esercizio delle funzioni istruttorie e giudicanti devono svolgersi nel rispetto del pieno diritto del contraddittorio. A tal fine, il Comitato Etico elabora un regolamento di procedura che sottopone al Consiglio Direttivo della Lega Pro per la sua approvazione.

CAPO VI

Articolo 28

Gli uffici della Lega

1. La struttura amministrativa della Lega Pro è organizzata in base a criteri di efficienza, di efficacia e di economicità.

2. Essa è diretta da un Segretario Generale, che ne risponde al Presidente ed al Consiglio Direttivo.

3. Il Segretario Generale partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo.

4. Il Segretario Generale della Lega Pro assiste, curando la redazione dei relativi verbali, alle riunioni delle Assemblee, del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo. Lo stesso provvede, altresì, alla raccolta e alla pubblicazione dei Comunicati Ufficiali, e coordina le altre attività di natura sportiva e regolamentare previste dall'Ordinamento sportivo. Al Segretario possono essere affiancati uno o più Vice-Segretari a cui possono essere demandate alcune delle competenze previste nel presente Statuto.

5. Presso gli Uffici della Lega Pro operano i dipendenti e i collaboratori della Lega Pro, secondo le direttive del Segretario Generale.

6. Su deliberazione del Consiglio Direttivo, la Lega Pro può prevedere anche un Direttore Generale nell'ambito del cui mandato possono essere previste anche tutte o alcune delle funzioni previste per il Segretario Generale della Lega.

Articolo 29

Pubblicità delle deliberazioni degli Organi della Lega

1. Tutte le deliberazioni che interessano l'attività sportiva ed organizzativa della Lega Pro sono portate tempestivamente a conoscenza di tutte le società associate a mezzo di comunicati ufficiali che vengono pubblicati sul sito ufficiale della Lega e diffusi attraverso la posta elettronica.

2. La pubblicazione sul sito ufficiale della Lega Pro e la comunicazione con posta elettronica hanno valore di notifica ad ogni effetto di legge e delle disposizioni previste dalle norme federali e dal presente Statuto a decorrere dal primo giorno non festivo successivo alla loro pubblicazione e diffusione.

TITOLO III

L'ATTIVITA' AGONISTICA

Articolo 30

L'attività agonistica

1. La Lega Pro organizza e controlla, nei limiti fissati dallo Statuto Federale, l'attività ufficiale e non ufficiale delle società associate.

2. E' considerata attività ufficiale ad ogni effetto:

a) il Campionato di Divisione Unica della Lega Pro;

b) la Coppa Italia Lega Pro;

c) la Supercoppa di Lega Pro;

d) i Campionati Giovanili e le competizioni minori nel rispetto dell'art. 58 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C..

3. La Lega Pro provvede all'organizzazione e gestione dell'attività delle Rappresentative Nazionali della Lega Pro nonché la partecipazione della stessa alle competizioni di categoria.

4. E' considerata attività non ufficiale ad ogni effetto quella rappresentata da:

- a) gare amichevoli;
- b) gare con squadre estere;
- c) tornei indetti dalle società.

Articolo 31

Anno sportivo

1. L'anno sportivo ha inizio il 1° luglio di ogni anno e termina il 30 giugno dell'anno successivo.

Articolo 32

Regolamenti

1. Per quanto non previsto nel presente Statuto e per quanto consentito dall'ordinamento federale, il Consiglio Direttivo può emanare regolamenti sia per il funzionamento della Lega Pro sia per lo svolgimento dell'attività di sua competenza.

2. Il Consiglio Direttivo può altresì emanare disposizioni regolamentari nelle seguenti materie:

- a) attività agonistica;
- b) tesseramento di calciatori, nell'ambito delle norme federali e per la parte di specifica competenza;
- c) attività promo-pubblicitaria e cessione dei diritti radiotelevisivi e di immagine;
- d) esercizio del diritto di cronaca;
- e) materia assicurativa;
- f) impiantistica sportiva, compatibilmente con le norme federali in materia;
- g) adempimenti specifici in capo alle società sportive, derivanti convenzioni o contratti commerciali e/o di sponsorizzazione, stipulati dalla Lega Pro nell'interesse delle società associate.

Articolo 33

I Campionati

1. L'organico del Campionato della Divisione Unica della Lega Pro è fissato e regolamentato dal Consiglio Federale ed è collegato, fatto salvo quanto previsto dalle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., con il meccanismo di promozione e retrocessione dei Campionati delle altre Leghe.

2. I Campionati della Divisione Unica della Lega Pro sono articolati in tre gironi, denominati girone "A", "B" e "C". Non è ammesso reclamo contro la formazione degli stessi.

3. Fatta salva la competenza del Consiglio Federale in ordine alla fissazione dell'organico dei campionati e dei meccanismi di promozione e di retrocessione, la Lega Pro stabilisce annualmente, per quanto di sua competenza, le norme di carattere esecutivo per lo svolgimento dei campionati, non previste dal presente Statuto o non stabilite dalle norme della F.I.G.C. con carattere di uniformità per tutta

l'attività agonistica federale.

TITOLO IV
GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Articolo 34
Ordinamento Contabile

1. La Lega Pro adotta in piena autonomia i criteri contabili che assicurano la chiarezza e la precisione dei conti e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture.

2. La gestione della Lega Pro è suddivisa in esercizi annuali che hanno inizio il 1° luglio e terminano il 30 giugno successivo.

3. La struttura del bilancio, i criteri di stesura delle scritture contabili e le relative procedure sono disciplinati da apposito regolamento di contabilità e redatti secondo i principi di contabilità per la redazione dei bilanci delle società di capitali previsti dal Codice Civile.

4. Le proposte di bilancio preventivo e di bilancio consuntivo sono predisposti dal Consiglio Direttivo della Lega Pro. Essi sono sottoposti all'esame ed all'approvazione dell'Assemblea della Lega Pro. Nei 15 giorni che precedono l'assemblea essi sono depositati nella sede della Lega a disposizione delle società.

Articolo 35
Entrate della Lega Pro

1. Le entrate della Lega Pro sono costituite da:

- a) le tasse di iscrizione ai Campionati che le società sono tenute a versare nella misura, nei termini e secondo le modalità stabilite annualmente dal Consiglio Direttivo;
- b) le tasse per i reclami;
- c) le ammende inflitte alle società secondo quanto previsto dallo Statuto Federale;
- d) gli eventuali contributi corrisposti dalle società sugli incassi delle gare e degli abbonamenti;
- e) i proventi derivanti dagli incassi delle gare delle Rappresentative della Lega Pro e dalle altre competizioni sportive direttamente gestite;
- f) i proventi collettivi derivanti dalla cessione e commercializzazione dei diritti di immagine promo-pubblicitari della Lega Pro;
- g) gli eventuali contributi associativi dovuti dalle società, ove deliberati dal Consiglio Direttivo;
- h) i corrispettivi ottenuti a fronte delle prestazioni rese alle società associate, nonché per quelle comunque effettuate nello svolgimento di operazioni, l'esercizio delle quali sia compatibile con la normativa in materia di organizzazioni non commerciali;

i) le contribuzioni periodiche che, in ossequio ai principi di mutualità sopra già ricordati, la Lega Nazionale Professionisti Serie A, la Lega Nazionale Professionisti Serie B ed altri enti effettuano a favore della Lega Italiana Calcio Professionistico;

1) ogni altra entrata specificatamente destinata.

2. La F.I.G.C. assegna altresì alla Lega Pro specifici proventi per lo scambio di servizi fra Federazione e Lega, con le modalità previste dalla vigente normativa federale.

Articolo 36

Il Fondo Comune della Lega Pro

1. La Lega Pro è dotata di un fondo comune, costituito ed alimentato per il tramite di versamenti di quote associative e di contribuzioni in genere effettuate per tale scopo da parte delle società associate, sia in occasione della loro ammissione alla Lega Pro, sia in costanza di rapporto di appartenenza alla stessa nonché dei beni con queste acquisiti.

2. Il fondo comune è indivisibile ed è soggetto agli altri vincoli di cui all'art. 37 del codice civile.

Articolo 37

Adempimenti amministrativi ed economico-finanziari

1. La Lega Pro ha facoltà di porre in essere tutti gli interventi necessari al fine di assicurare la corretta gestione e la regolarità dell'attività agonistica.

2. La Lega Pro gestisce, per conto delle società associate, la stanza di compensazione, che regola ogni operazione avente contenuto o effetti di natura economica derivante da rapporti giuridici rilevanti per l'ordinamento sportivo, e provvede ad accreditare alle società associate i saldi attivi risultanti dalla stessa in conformità allo specifico mandato rilasciato dalle società associate all'atto dell'iscrizione ai campionati, a dimostrazione, da parte della società avente diritto, dell'avvenuta integrale corresponsione ai calciatori e tecnici tesserati dei compensi contrattualmente maturati prima della data di accreditamento.

3. Le società sono tenute a depositare presso la Lega Pro gli accordi con le altre società ed i contratti con i propri tesserati.

4. La Lega Pro esamina gli accordi tra società ed i contratti tra società e tesserati e vi appone il visto di esecutività affinché gli stessi abbiano validità all'interno dell'ordinamento sportivo, sempreché gli stessi siano conformi ai termini ed alle modalità stabiliti dalla F.I.G.C., dandone tempestiva comunicazione alle società interessate.

5. Le società associate alla Lega Pro sono tenute a rimborsare alla stessa tutte le spese sostenute per i servizi di organizzazione.

TITOLO V
RAPPORTI

Articolo 38

I rapporti con le Associazioni di Categoria

1. I rapporti con le Associazioni di Categoria dei tesserati sono tenuti dal Presidente e dai Vice-Presidenti della Lega Pro o da delegati scelti tra i componenti del Consiglio Direttivo.

Articolo 39

Osservanza dei regolamenti

1. Le società associate alla Lega Pro ed i tesserati che agiscono nel suo ambito sono tenuti all'osservanza delle disposizioni dello Statuto della F.I.G.C., di ogni altra norma emanata dagli Organi Federali competenti e delle presenti norme, nonché dai Regolamenti e norme regolamentari della Lega Pro e dalle deliberazioni del Consiglio Direttivo della stessa Lega Pro.

2. Per tutto quanto non previsto dalle presenti norme trovano applicazione le disposizioni dell'ordinamento interno della F.I.G.C.

Articolo 40

Clausola compromissoria e vincolo di giustizia

1. I tesserati, le società affiliate e tutti i soggetti, organismi e loro componenti che svolgono attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale, o comunque rilevanti per l'ordinamento federale, hanno l'obbligo di osservare il presente Statuto e ogni altra norma federale.

2. I soggetti di cui al comma precedente, in ragione della loro appartenenza all'ordinamento settoriale sportivo o dei vincoli assunti con la costituzione del rapporto associativo, accettano la piena e definitiva efficacia di qualsiasi provvedimento adottato dalla F.I.G.C., dalla Lega Pro, dai suoi organi o dai soggetti da esse delegati, nelle materie comunque riconducibili allo svolgimento dell'attività federale, nonché nelle relative vertenze di carattere tecnico, disciplinare ed economico.

3. Le controversie tra i soggetti di cui al precedente comma 1, o tra gli stessi e la F.I.G.C. o la Lega, per le quali non siano previsti o siano esauriti i gradi interni di giustizia federale secondo quanto previsto dallo statuto del C.O.N.I., sono devolute, su istanza della parte interessata, unicamente alla cognizione del Collegio di Garanzia per lo Sport presso il C.O.N.I., in conformità con quanto disposto dai relativi regolamenti ed atti attuativi, nonché dalle norme federali.

Non sono comunque soggette alla cognizione del Collegio di Garanzia per lo Sport presso il C.O.N.I. le controversie decise con lodo arbitrale in applicazione delle clausole

compromissorie previste dagli accordi collettivi o di categoria ai sensi dell'art. 4 Legge 91/81 o da regolamenti federali aventi ad oggetto rapporti meramente patrimoniali, le controversie decise in via definitiva dagli organi della giustizia sportiva federale relative ad omologazioni di risultati sportivi o che abbiano dato luogo a sanzioni soltanto pecuniarie di importo inferiore a 10.000 euro, ovvero a sanzioni comportanti: a) la squalifica o inibizione di tesserati, anche se in aggiunta a sanzioni pecuniarie, inferiore a 90 giorni ovvero 12 turni di Campionato; b) la perdita della gara; c) l'obbligo di disputare una o più gare a porte chiuse o con uno o più settori privi di spettatori o la squalifica del campo per un numero di turni inferiore a 90 giorni ovvero a 6 gare interne.

4. Fatto salvo il diritto ad agire innanzi ai competenti organi giurisdizionali dello Stato per la nullità dei lodi arbitrali di cui al comma precedente, il Consiglio Federale, per gravi ragioni di opportunità, può autorizzare il ricorso alla giurisdizione statale in deroga al vincolo di giustizia. Ogni comportamento contrastante con gli obblighi di cui al presente articolo, ovvero comunque volto a eludere il vincolo di giustizia, comporta l'irrogazione delle sanzioni disciplinari stabilite dalle norme federali.

5. In deroga alle disposizioni di cui ai commi precedenti, avverso i provvedimenti di revoca o di diniego dell'affiliazione può essere proposto ricorso alla Giunta Nazionale del C.O.N.I. entro il termine perentorio di 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento.

Articolo 41

Tutela assicurativa dei tesserati

1. Le società assicurano, secondo quanto previsto dalla normativa federale, i propri tesserati contro gli infortuni dipendenti dall'attività prestata, secondo modalità e limiti fissati annualmente dal Consiglio Direttivo. A tal fine le società devono contrarre una preventiva assicurazione integrativa per il caso di "morte per qualsiasi causa" e per il caso di "invalidità permanente da infortunio" a favore dei propri sportivi professionisti, oltre all'assicurazione per il caso di "invalidità permanente da malattia", e di responsabilità civile personale per i soli calciatori professionisti, nei termini, secondo le modalità e i limiti fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.

2. Le società devono trasmettere alla Lega Pro copia della polizza entro dieci giorni dalla stipulazione.

3. L'assicurazione deve essere inderogabilmente e irrinunciabilmente a favore del tesserato e dei suoi aventi causa. Ogni diversa pattuizione è nulla di diritto.

4. Le società hanno facoltà di contrarre altra assicurazione a proprio beneficio. Tale assicurazione deve essere sottoscritta

anche dal tesserato.

5. Il tesserato, beneficiario dell'assicurazione, deve rinunciare ad ogni effetto per sé e per gli aventi causa ad ogni azione risarcitoria nei confronti della società, o di chi ne ha la legale rappresentanza.

6. Le società hanno l'onere della denuncia di infortunio e di curare ogni altro adempimento verso la compagnia assicuratrice, rimanendo direttamente responsabili verso i tesserati dei danni derivanti dalla omissione della denuncia e dal mancato adempimento delle formalità di polizza.

TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 42 Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto e dai regolamenti della Lega Pro trovano applicazione le norme statutarie e regolamentari della F.I.G.C.